



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Prot. cp/ **522** /2019/ingve-U

Venezia, **20 MAR. 2019**

Alla Prefettura di Venezia	VENEZIA
Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale per le OO.PP, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia	VENEZIA
Alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio del Veneto Orientale	VENEZIA
Alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio per il Patrimonio Storico e Artistico e Demoetnoantropologico di Venezia e Laguna	VENEZIA
All'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Venezia	VENEZIA
Alla Giunta Regionale del Veneto	VENEZIA
All'Ufficio del Genio Civile Regionale	VENEZIA
Alla Città Metropolitana di Venezia	VENEZIA
Ai Comuni della Provincia di Venezia	VENEZIA
Agli Uffici Tecnici dei Comuni della Provincia di Venezia	VENEZIA
Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia	VENEZIA
Alla Direzione Provinciale del Lavoro di Venezia	VENEZIA
Alle ASL della Provincia di Venezia	LORO SEDI
Ai Consorzi di bonifica della Provincia di Venezia	LORO SEDI
Alla Camera Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Venezia e Rovigo	VENEZIA
All'Associazione Costruttori Edili ed Affini Provincia di Venezia	VENEZIA
All'Associazione degli Industriali della Provincia di Venezia	VENEZIA
All'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale	VENEZIA
All'Università Ca' Foscari	VENEZIA
Allo IUAV Università degli Studi di Venezia	VENEZIA
Agli Ordini e Collegi professionali della Provincia di Venezia	VENEZIA
Agli Ordini degli Ingegneri d'Italia	LORO SEDI
Agli Ingegneri iscritti all'Albo (a mezzo newsletter)	LORO INDIRIZZI
<b>E, per conoscenza</b>	
Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri	ROMA
Alla Federazione Ordini degli Ingegneri del Veneto	VENEZIA

**OGGETTO: Competenze professionali Ingegneri ed Architetti - opere e sistemazioni idrauliche - sentenza Consiglio di Stato, 21 novembre 2018 n.6593 - competenza esclusiva degli Ingegneri per i calcoli idraulici e sulla progettazione di opere idrauliche fluviali.**

Con la presente si trasmette in allegato, per opportuna informazione, la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, 21 novembre 2018 n.6593 che ha fissato importanti punti fermi in materia di competenze professionali sulle opere idrauliche, riconoscendo l'esclusiva privativa professionale degli Ingegneri al riguardo.

La pronuncia in commento è degna di rilievo perché si caratterizza per un particolare e approfondito studio della disciplina di riferimento e del riparto di competenze professionali tra Ingegneri ed Architetti.

\*\*\*

Il Giudice amministrativo, dopo un *excursus* in merito ad un ricorso presentato da un'impresa seconda classificata circa l'aggiudicazione di un appalto per lavori di sistemazione idraulico-forestale e per la messa in sicurezza e tutela di risorse naturali, sulla base di offerta tecnica presentata

dall'aggiudicataria sottoscritta da un Architetto, anziché da un Ingegnere, svolge le seguenti puntualizzazioni.

Il Consiglio di Stato esamina la disciplina contenuta nel DPR 5 giugno 2001, n.328, per la parte relativa alle professioni di Ingegnere e di Architetto, fornendo alcuni interessanti spunti.

Il tutto con l'avvertenza che il DPR n.328 "è stato emanato proprio al fine di tenere conto dei nuovi percorsi formativi di accesso (lauree e lauree specialistiche) alle diverse professioni e di differenziare, in base a tali percorsi, sia le attività professionali consentite a ciascuna categoria professionale che i requisiti di ammissione agli esami di Stato".

Tale disciplina - prosegue il Consiglio di Stato - "**conserva la ripartizione delle competenze tra architetti e ingegneri risultante dagli articoli 51 e 52 del RD 23 ottobre 1925 n.2537**"; con l'ulteriore, importante precisazione, che **si tratta di normativa secondaria** "non solo espressamente mantenuta in vigore dal menzionato art.1 del DPR n.328 del 2001, oltre che dagli artt. 16 (per gli architetti) e 46, comma 2 (per gli ingegneri iscritti alla sezione A), ma compatibile col nuovo assetto degli studi, perciò **tutt'ora applicabile**".

Ne deriva che sono ancora attuali gli approdi giurisprudenziali (Consiglio di Stato, 6 aprile 1998 n.416; 19 febbraio 1990 n.92; 11 febbraio 1984 n.1538; 22 maggio 2000 n.29384) che riconoscono che "**la progettazione delle opere viarie, idrauliche e igieniche, che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati, sia di pertinenza degli Ingegneri**, in base all'interpretazione letterale, sistematica e teleologica degli artt. 51, 52 e 54" del RD n.2537/1925.

Anche una attenta disamina del contenuto dell'art.51 del RD 23 ottobre 1925 n.25375 - sostiene il Consiglio di Stato - porta a concludere che in tale ampia e onnicomprensiva formulazione debbano ritenersi ricomprese "**le costruzioni stradali, le opere igienico-sanitarie (acquedotti, fognature ed impianti di depurazione), gli impianti elettrici, le opere idrauliche e, di certo, anche le opere di edilizia civile (nella espressione "costruzioni di ogni specie")**".

Anche a proposito della asserita equiparazione delle competenze di Ingegneri ed Architetti, il Consiglio di Stato si esprime in termini critici.

In primo luogo, smentisce che dalla lettura dell'art.52 RD n.2537/1925 emerga una indistinta "equivalenza delle competenze professionali di ingegneri e architetti". Anche se a volte il Legislatore ha utilizzato concetti di carattere descrittivo, che consentono di adeguare la disciplina all'evoluzione della tecnica e delle qualificazioni professionali, "**il discrimine tra le due professioni è rimasto segnato anche nelle sopravvenute disposizioni del DPR n.328 del 2001**".

Ne consegue che, secondo il Consiglio di Stato, - mentre è possibile predicare una lettura evolutiva del concetto di "edilizia civile", che potrà, se necessario, anche essere interpretato estensivamente - sul piano generale "**restano di appannaggio della professione di ingegnere le opere che richiedono una competenza tecnica specifica e che esulano dall'edilizia civile rientrando nella comune competenza**".

In particolare, le opere idrauliche, in specie interferenti con fiumi e corsi d'acqua, richiedono capacità professionali per l'analisi dei fenomeni idrologici e idraulici e presuppongono l'applicazione di specifici metodi di calcolo (statistico, idrologico e idraulico). *Trattasi senza dubbio* - continua la pronuncia - *di insegnamenti appartenenti ai corsi di laurea universitari della classe della Ingegneria civile e ambientale* (comprensivi dei settori scientifico-disciplinari ICAR/01, "Idraulica" e ICAR/02, "Costruzioni idrauliche e Marittime e Idrologia").

La conclusione del ragionamento seguito dalla **sentenza n.6593/2018** è lapidaria e viene riportata di seguito, per la sua assoluta rilevanza e chiarezza espositiva:

*"Pertanto, fatte salve eventuali competenze di altri professionisti (come ad esempio i geologi o i dottori agronomi e forestali), per quanto qui rileva, **gli ingegneri sono i professionisti abilitati alla progettazione di opere idrauliche fluviali e di corsi d'acqua, o comunque di opere a questa progettazione assimilate o collegate, tanto da richiedere l'applicazione di calcoli idraulici; per contro, gli architetti non possono essere compresi tra i soggetti abilitati alla progettazione di opere idrauliche in quanto, sia ai sensi degli artt.51 e 52 del R.D. 23 ottobre 1925 n.2537, sia ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 5 giugno 2001 n.328, non hanno competenze riconosciute in materia.**"*

\*\*\*

Questa conclusione produce effetti anche in materia di rapporti tra la professione di Ingegnere e quella di Architetto, sul versante delle competenze professionali.

È indubbio, infatti, che d'ora in avanti - grazie al contributo interpretativo offerto dalla illustrata sentenza n.6593/2018 della V Sezione del Consiglio di Stato - **le stazioni appaltanti** (ferma restando la necessità di una verifica caso per caso e non aprioristica e puramente nominalistica dell'oggetto

dell'affidamento) **non potranno ammettere elaborati progettuali firmati da un Architetto, qualora si tratti di lavori di sistemazione idraulica e di progettazione di opere idrauliche fluviali e di corsi d'acqua**, o *comunque di opere ad esse assimilate o collegate*, in quanto richiedenti l'applicazione di calcoli idraulici e il possesso di una competenza tecnica specifica, che esula dalla nozione di "edilizia civile" contenuta nell'art.52, comma 1, del RD n.2537/1925 (ovvero dalla parte di attività di competenza concorrente tra Architetti ed Ingegneri).

Questo perché, come è stato definitivamente chiarito nell'occasione, **la progettazione di opere idrauliche, fluviali e di corsi d'acqua rientra nell'ambito dell'art.51** (oggetto della professione di Ingegnere) **e non nell'ambito dell'art.52** (competenza concorrente di Ingegneri ed Architetti e competenza esclusiva degli Architetti) **del RD n.2537/1925**. Nemmeno l'art.16, primo comma, del DPR n.328/2001 - relativo alle attività professionali degli Architetti iscritti nella sezione **A** dell'albo, settore a) *architettura* - secondo il Consiglio di Stato, ha modificato tale assetto del riparto di competenze professionali e tali conclusioni.

\*\*\*

Ne risulta confermata la **competenza specifica e generale degli Ingegneri** (ad esempio) **sulle costruzioni stradali, le opere igienico sanitarie** (depuratori, acquedotti, fognature e simili), gli impianti elettrici, **le opere idrauliche**, le operazioni di estimo, l'estrazione di materiali, **le opere industriali**; è invece attribuita alla sfera esclusiva degli Architetti la competenza in ordine alla progettazione delle opere civili che presentino rilevanti caratteri artistici e monumentali, ma con concorrente competenza degli Ingegneri per la parte tecnica degli interventi.

Particolare attenzione viene posta, in questa occasione, dalla decisione sulle caratteristiche tecniche dell'intervento oggetto di affidamento e, nello specifico, sugli **aspetti che iscrivono il progetto alla categoria delle opere idrauliche e quindi alla necessità di fare uso e di applicare calcoli idraulici**, in quanto tali riservati alla competenza professionale dell'Ingegnere.

Si rimanda comunque alla integrale ed attenta lettura della sentenza allegata che - come si è visto - tocca vari argomenti di interesse per la Categoria.


Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Erio Calvelli)



IL PRESIDENTE DEL  
CONSIGLIO DELL'ORDINE  
(Mariano Carraro)



Allegato: *ut supra*.